

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 24298/2026
Roma, lì, 01/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

PAOLA BORRELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 680/2026
PIERANGELO CIRILLO		UP – 17/04/2026
CARLO RENOLDI	- Relatore -	R.G.N. 4405/2026
GIOVANNI FRANCOLINI		
ROSARIA GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 9/06/2025 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte presentate dall'Avv. _____, il quale, nell'interesse di _____ ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645897f4352 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 giugno 2025 la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone in data 9 febbraio 2022 con la quale [REDACTED] era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate (tra cui la recidiva infraquinquennale), del delitto di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. Nel dettaglio, con condotte reiterate, dal 31 dicembre 2017 al 9 maggio 2018, egli molestava [REDACTED] effettuando 490 chiamate sull'utenza cellulare a lei in uso e la pedinava; in data 9 febbraio 2018, incontrandola per strada in compagnia di alcuni amici, l'afferrava per un braccio e la strattonava, pretendendo che lo seguisse; tra il 31 dicembre 2017 e l'1 gennaio 2018 minacciava la persona offesa, dicendole che le avrebbe rovinato la vita e che non avrebbe avuto pace; dal 23 dicembre 2017 al febbraio 2018, tramite le applicazioni [REDACTED] e [REDACTED] le inviava numerosi messaggi minacciosi e ingiuriosi e, incontrandola per strada, la insultava, cagionandole un perdurante stato di ansia e di paura e ingenerando in lei il fondato timore per la propria incolumità. Il fatto era aggravato dall'aver commesso il reato nei confronti di persona minorenni, alla quale [REDACTED] era stato legato da relazione affettiva nonché dalla recidiva infraquinquennale; in [REDACTED] dal 23 dicembre 2017 e con condotta perdurante.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza ovvero l'apparenza della motivazione in relazione al mancato svolgimento, da parte della Corte territoriale, di un esame autonomo e dettagliato delle specifiche censure formulate con l'atto di appello, con le quali la difesa aveva censurato la valutazione delle prove testimoniali, l'attendibilità della persona offesa, la ricostruzione dei fatti, la mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, la sussistenza dell'evento tipico del reato. Secondo il ricorrente, infatti, le censure dedotte in quella sede sarebbero state definite genericamente come «irrilevanti» e relative a «particolari insignificanti», senza un confronto specifico con le questioni sollevate. Tale *modus operandi* si porrebbe in contrasto con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione *per relationem*, ammissibile solo quando le argomentazioni della difesa siano oggetto di valutazione critica,



tale da consentire la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.

Quanto all'attendibilità della persona offesa, la difesa aveva evidenziato plurime contraddizioni tra le dichiarazioni della medesima e quelle di altri soggetti presenti ai fatti del 9 febbraio 2018 (tra cui il padre della ragazza), ritenute dalla Corte di appello irrilevanti poiché «l'evento si è articolato in diversi momenti e diverso è stato il punto di osservazione e il momento in cui ciascun teste ha assistito al fatto: si tratta di particolari insignificanti» (cfr. sent. pag. 7). Nondimeno, la Corte territoriale avrebbe confermato la piena attendibilità della persona offesa in ragione di un narrato ritenuto logico, completo e coerente (cfr. sent., pag. 5) e della mancanza di elementi idonei a legittimare il sospetto di un suo intento calunnioso, senza tuttavia confrontarsi con il contrasto tra il suo racconto e le altre prove, documentali e testimoniali. In particolare, con riferimento ai contatti telefonici tra la persona offesa e l'imputato - segnatamente le numerose chiamate effettuate dalla prima tra il 31 dicembre 2017 e il 9 maggio 2018 (cfr. sent., pag. 6), nonché quelle eseguite in occasione del ventesimo compleanno dell'imputato, quando, a distanza di oltre tre mesi dalla fine della relazione, la persona offesa lo avrebbe contattato sei volte e altre dodici volte tra il 7 e l'8 maggio 2018 - la Corte di appello, pur a fronte di specifica doglianza, non si sarebbe confrontata con tali elementi, né con l'episodio del 19 gennaio 2018, allorché la persona offesa, dopo aver ricevuto dei fiori, avrebbe incontrato [REDACTED] per ringraziarlo (cfr. sent., pag. 7). E ciò benché tale contegno fosse in netto contrasto con l'asserito stato di ansia della persona offesa, tale da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.

Quanto, infine, al mancato accertamento dell'evento tipico del delitto di atti persecutori, si deduce che, benché la difesa avesse richiamato la necessità di accertare un effettivo stato di ansia o di paura o, comunque, un concreto mutamento delle abitudini di vita, la Corte di appello non avrebbe dato risposta alla doglianza, non considerando che il fatto di contattare l'imputato per rivolgergli gli auguri di compleanno, successivamente alla proposizione della querela, sarebbe incompatibile con l'asserito cambiamento delle abitudini di vita.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., nonché un *error in procedendo* in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata dalla difesa in sede di discussione, di sostituire la pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Dall'esame del verbale dell'udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello il 9 giugno 2025 emergerebbe che la difesa dell'imputato avesse formulato richiesta di sostituzione della pena detentiva nel corso della discussione, sicché la Corte avrebbe dovuto motivare sulla relativa decisione. Non avendolo fatto, essa



sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia e nella conseguente nullità della sentenza.

Né la mancata decisione sul punto potrebbe essere interpretata come rigetto implicito. Infatti, l'atto di appello era stato proposto prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva poteva essere formulata esclusivamente in sede di discussione, avendo l'imputato già prestato il consenso per il tramite del difensore munito di procura speciale.

Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la richiesta e provvedere sul punto; ovvero, ove avesse ritenuto di non poter decidere immediatamente, avrebbe dovuto sospendere il processo e fissare una nuova udienza entro sessanta giorni, procedendo poi, all'esito, all'eventuale integrazione del dispositivo mediante sostituzione della pena; oppure ancora, nel caso di ritenuta sussistenza di cause ostative, avrebbe dovuto rigettare la richiesta, dando adeguatamente conto delle ragioni del diniego.

3. In data 31 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 9 aprile 2026 è pervenuta in Cancelleria una memoria scritta a firma dell'Avv. [REDACTED] il quale, nell'interesse dell'imputato, deduce: con riferimento al primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza di appello per avere la Corte territoriale aderito alla decisione di primo grado senza un'autonoma valutazione critica, senza esaminare puntualmente le censure difensive; nonché, con riferimento al secondo motivo, l'omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Il primo motivo, con cui il ricorso deduce la sussistenza di un vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto contestato, è inammissibile, in quanto aspecifico, rivalutativo e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'imputato, non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha proceduto a un'autonoma valutazione del compendio probatorio.



In primo luogo, essa ha esaminato la credibilità soggettiva della persona offesa, in assenza di elementi idonei a far ipotizzare un intento calunniatorio, nonché l'attendibilità della stessa. Invero, ella aveva riferito di avere intrattenuto una relazione sentimentale con l'imputato, il quale aveva manifestato nei suoi confronti una gelosia morbosa, impedendole di frequentare le amiche o di partecipare pienamente alla vita sociale; che la sera del 31 dicembre 2017 egli l'aveva minacciata e insultata, inducendola a interrompere il rapporto, proseguito tuttavia anche nel mese successivo, sia pure con maggiore distacco, sino alla notte tra l'8 e il 9 febbraio 2018, allorché, mentre rientrava da una festa in compagnia di alcuni amici, [REDACTED] le aveva rivolto epiteti offensivi e l'aveva strattonata per un braccio, determinando l'intervento dei presenti in suo soccorso; che aveva ricevuto dall'imputato continue telefonate, anche da utenze diverse - avendo bloccato il suo numero personale - nonché numerosi messaggi su [REDACTED] e su altri *social network*, nei quali egli la insultava e la minacciava nel caso in cui avesse intrapreso nuove relazioni sentimentali.

A riscontro di tali dichiarazioni, le sentenze di merito hanno richiamato la deposizione del maresciallo dei Carabinieri [REDACTED] - [REDACTED] il quale aveva confermato che, dal 31 dicembre 2017 al 9 maggio 2018, [REDACTED] aveva effettuato 490 telefonate verso l'utenza della [REDACTED] nonché le dichiarazioni di [REDACTED] la quale aveva riferito di avere raccolto le confidenze della persona offesa in ordine ai messaggi ricevuti dall'imputato, con i quali costui la insultava e minacciava di rovinarla, in particolare il 31 dicembre 2017, allorché aveva effettuato chiamate minacciose, e il 9 febbraio 2018, quando aveva iniziato a inveire contro la [REDACTED] rivolgendole epiteti offensivi e strattonandola, provocando la reazione degli amici della ragazza, come confermato dai presenti e dal padre della stessa.

Su tali basi, le sentenze di merito hanno ritenuto che la ricostruzione della dinamica dei fatti operata dalla persona offesa in sede di esame testimoniale dovesse ritenersi provata, tenuto conto dei caratteri del suo racconto, preciso, analitico e coerente anche sotto il profilo cronologico, risultando ampiamente riscontrato tanto dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria quanto dalle ulteriori prove dichiarative acquisite nel corso del dibattimento.

Inoltre, la Corte territoriale si è specificamente confrontata con i rilievi difensivi relativi al segmento del racconto concernente il blocco dell'utenza telefonica dell'imputato, evidenziando che tale misura non impediva di effettuare chiamate verso il numero bloccato né di rilevare quelle ricevute e automaticamente filtrate. Quanto, poi, alle dedotte contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali con riguardo all'episodio del 9 febbraio 2018, la sentenza impugnata ha sottolineato, del tutto congruamente, come l'evento si fosse articolato in momenti distinti e come i diversi testimoni avessero avuto differenti punti di osservazione, così



giustificando le divergenze percettive. Inoltre, è stata logicamente spiegata la decisione della persona offesa di incontrare l'imputato nonostante i comportamenti tenuti da quest'ultimo, sottolineandosi come, fino al 9 febbraio 2018, ella non lo avesse ancora allontanato definitivamente.

Quanto, infine, all'evento tipico del reato e, segnatamente, al grave e perdurante stato di ansia e di paura, le sentenze, con motivazione congrua e logica, lo hanno ritenuto provato, anzitutto, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito che il comportamento dell'imputato le aveva cagionato uno stato di ansia e timore tale da non consentirle più di rimanere sola e da compromettere il riposo notturno, nonché in ragione del rilievo logico secondo cui la molteplicità, la gravità e la protrazione nel tempo delle condotte persecutorie poste in essere da [REDACTED] risultavano idonee a determinare lo stato ansioso lamentato dalla [REDACTED] anche in considerazione della giovane età della stessa.

3. Con il secondo motivo, il ricorso lamenta l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, avanzata dalla difesa - munita di procura speciale - all'udienza di discussione del giudizio di appello.

Tale richiesta risulta dal verbale di udienza, accessibile a questo Collegio in quanto, essendo stato dedotto un *error in procedendo*, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, ai fini della decisione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). Nel predetto verbale, infatti, si dà atto che la difesa «... deposita procura speciale per la richiesta, ai sensi dell'art. 545-*bis* cod. proc. pen., in subordine, della sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità».

La richiesta deve ritenersi tempestivamente avanzata, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (*ex multis*, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017 - 01).

Ne consegue che, a fronte dell'istanza ritualmente proposta, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi, essendo stato condivisibilmente affermato che «la richiesta formulata dall'imputato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni sostitutive» (Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, in motivazione).

Infatti, ai sensi dell'art. 545-*bis* cod. proc. pen., la richiesta avanzata dalla difesa avrebbe dovuto comportare, ove il giudice non fosse stato in grado di decidere immediatamente, l'interlocuzione con le parti all'esito della camera di consiglio, con eventuale integrazione del dispositivo; ovvero, qualora fossero stati necessari ulteriori accertamenti, la fissazione di apposita udienza, entro il termine di sessanta giorni, previa sospensione del processo e acquisizione, ai sensi del



secondo comma, delle informazioni ritenute opportune dall'ufficio di esecuzione penale esterna o dalla polizia giudiziaria. In ogni caso, la Corte di appello era tenuta a pronunciarsi sulla richiesta ritualmente formulata.

Né può ritenersi che i Giudici di secondo grado abbiano implicitamente rigettato l'istanza, non emergendo alcuna causa di inammissibilità della stessa. In particolare, non è applicabile, nella specie, la causa ostativa prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981, con riferimento al delitto di atti persecutori in danno di persona minorenni, previsto dall'art. 612-bis, terzo comma, cod. pen. Ciò in quanto tale fattispecie è stata ricompresa tra i reati c.d. ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. soltanto per effetto dell'art. 5, legge 2 dicembre 2025, n. 181, entrata in vigore il 17 dicembre 2025; sicché il divieto di retroattività della norma penale sfavorevole, ai sensi degli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., impedisce l'applicazione della nuova disciplina (Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, Rv. 288697 - 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiaro inammissibile il ricorso nel resto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 17/04/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Paola Borrelli

